

sere a conoscenza delle popolazioni. Di più, si è anche provveduto a fare acquistare pratica sufficiente ai magistrati locali. Noi abbiamo avuto in missione in Italia dei magistrati di quelle regioni e abbiamo in quelle regioni mandato dei magistrati italiani.

Dopo tutto, ciò e dopo le inchieste che noi abbiamo fatte sul posto, sembra perfettamente evidente che l'applicazione di queste norme legislative non possa essere più oltre protratta.

Ma noi abbiamo ancora fatto di più.

Si sono designati magistrati delle antiche provincie, i quali sono già partiti per i posti, per prendere possesso della direzione di quelle Corti d'appello e di quei Tribunali.

Il Governo, di fronte all'unanime consenso che viene dagli uomini politici, o dagli avvocati e dalle popolazioni della Venezia Giulia, non può più oltre protrarre l'applicazione di questo decreto. Però, per fare cosa, diciamo, gradita al consesso consultivo della Venezia Tridentina, il Governo, anche per non dare la sensazione di voler forzare la mano più oltre del necessario, è disposto a prorogare per qualche mese l'applicazione di queste leggi soltanto nel Trentino.

Questa proroga non deve essere interpretata come un consenso che si dia alla supposizione che ivi effettivamente possa verificarsi quel caos, di cui parla l'onorevole interrogante, qualora si applichino queste norme, perchè dopo i lavori preparatori, dopo il lavoro di sondaggio fatto presso le popolazioni, e dopo il parere ultimo delle persone preposte agli uffici giudiziari nel Trentino, le quali danno come sicura l'applicazione normale di queste disposizioni legislative, noi avremmo potuto dispensarci da ulteriori proroghe. Tuttavia, ripeto, soltanto per aderire al parere espresso dalla autorevole Commissione consultiva, il Governo intende concedere ancora una proroga di tre mesi.

Ciò detto, non avrei altro da aggiungere.

Il consenso, che è venuto dalla parte triestina, ci dà la speranza che lo stesso consenso unanime potrà venire anche dalla parte tridentina, e noi abbiamo fiducia che questo consenso si pronunzi prima della scadenza del nuovo termine di tre mesi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Grandi Rodolfo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GRANDI RODOLFO. Di queste dichiarazioni non posso essere soddisfatto: nè per la specie di fatto asserita dall'onorevole sottosegretario di Stato, nè per le promesse molto limitate che ha fatto.

In fattispecie le cose stanno in termini del tutto diversi, diametralmente opposti a quelli esposti da lui.

Col Regio decreto 23 giugno 1921, n. 887, venivano pubblicati nelle nuove provincie il Codice penale ed il Codice di procedura penale vigenti nel Regno, stabilendo all'articolo 2 di quel decreto, che quei Codici sarebbero entrati in vigore il 1° gennaio 1922.

Una disposizione ai fini della unificazione del diritto, specialmente del diritto penale, fra le nuove e le vecchie provincie, riusciva e doveva riuscire evidentemente giustificata, sia per indiscutibili considerazioni di ordine politico e sociale che non potevano ammettere all'infinito la coesistenza di due sistemi penali entro i nuovi confini d'Italia, sia per necessaria affermazione di sovranità una ed unica entro questi confini medesimi.

Altrettanto però doveva riuscire doveroso per gli uomini, che stavano a quel tempo al Governo delle nuove provincie, sieno essi stati ai banchi ministeriali, o all'Ufficio centrale, o ai Commissariati generali civili, provvedere con illuminatezza di pensiero, con costanza di azione e, diciamo francamente, con fraternità di intendimenti, a tutto quel complesso di persone, di cose e di preparazione, che si rendeva evidentemente necessario per questo trapasso legislativo.

Le magistrature della Venezia Tridentina (mi limito a parlare di questa che particolarmente rappresento qui alla Camera) non mancarono di prospettare già per tempestivo al Governo i provvedimenti, urgentemente richiesti dalla applicazione del diritto penale nelle nuove provincie e quando, già in prossimità del termine stabilito per l'entrata in vigore dei codici, nulla, assolutamente nulla, era stato fatto dal Governo, acchè il trapasso potesse almeno essere pensabile, le magistrature tridentine si affrettarono a rilevare l'impellente e imprescindibile necessità di una proroga, nuovamente prospettando al Governo tutti i provvedimenti, che nel frattempo erano da prendersi indispensabilmente.

Mi fa fede di tutto ciò Alfredo Jannitti che nella *Rivista Penale* di Luigi Lucchini, fascicolo di marzo, scrive testualmente così: « Gli uffici competenti si affrettarono a prospettare in prossimità del termine anzidetto importanti considerazioni di ordine tecnico che consigliavano di prorogare per almeno un trimestre il disposto trapasso legislativo ».